

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1269

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VICENTINI, GUERRINI GIORGIO, MAMMI', RAFFAELLI, CAMBA,
CACCIATORE, ABELLI, CASOLA, MITTERDORFER**

Presentata il 27 marzo 1969

**Assoggettamento ad imposta dell'assegno vitalizio
spettante ai parlamentari cessati dal mandato**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come ha regolato l'indennità spettante ai membri del Parlamento, ha provveduto altresì a determinare il regime tributario relativo all'indennità medesima. Inoltre, la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno provveduto ad istituire un fondo per la previdenza dei parlamentari. Detto fondo è alimentato dalle ritenute mensili operate sull'importo delle indennità di cui sopra e da esso sono prelevati gli assegni vitalizi mensili che, in base alle norme regolanti il fondo stesso, vengono corrisposte ai parlamentari cessati dal mandato.

Mentre con l'articolo 5 della citata legge, è stato precisato il trattamento tributario

dell'indennità dovuta ai parlamentari, nulla è stato detto a proposito degli assegni vitalizi corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato od agli eventuali eredi degli stessi.

Allo scopo di evitare incertezze sul trattamento fiscale di tali assegni vitalizi, è opportuno che venga precisata la norma secondo la quale anche detti assegni devono seguire la stessa sorte fiscale riservata alla fonte dalla quale essi derivano e cioè le indennità corrisposte ai parlamentari in carica.

A ciò provvede la presente proposta di legge che si raccomanda all'approvazione dei colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, si applicano anche agli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, percepiti dai membri del Parlamento cessati dal mandato o dagli aventi causa.